

Data udienza 16 dicembre 2025

Integrale

Regolamento necessario di competenza - Incompetenza territoriale - Cass., Sez. U., 18036/2008

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere Rel.

Dott. CASADONTE AnnaMaria - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. iscritto al n. 4892/2025 R.G. proposto da:

Ma.Ma. We.Du. Ma.Ne. Ro.En. Ma.Ca. e Ma.Vi. rappresentati e difesi dagli Avvocati Riccardo de Simone e Giovanni Bonato

ricorrenti

contro

MINISTERO dell'INTERNO

intimato

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 3582/2025 depositata il 31/1/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Ma.Ma. We.Du. Ma.Ne. in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Ro.En. Ma.Vi. e Ca.Ma. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma il Ministero dell'Interno onde veder accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da Ma.Fi. cittadino italiano, nato a S (Omissis) il (Omissis).

2. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 31 gennaio 2025, rilevava che l'art. 1, comma 36, L. 26 novembre 2021, n. 206, aveva aggiunto all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, un

periodo che stabiliva che "quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".

Osservava che questa disposizione aveva individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile nel caso in cui il ricorrente risieda fuori dal territorio nazionale.

Pertanto, una volta constatato che nell'atto introduttivo era stato indicato che l'ascendente da cui i ricorrenti affermavano di avere mutuato la cittadinanza aveva avuto i propri natali in (Omissis), ma il suo atto di nascita era stato trascritto presso il Comune di Godega di Sant'Urbano (TV), Comune ricompreso nel territorio di competenza della sezione specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini europei presso il Tribunale di Venezia, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore di quella di quest'ultimo ufficio giudiziario.

3. Ma.Ma. We.Du. Ma.Ne. anche nella qualità sopra indicata, Ma.Vi. e Ca.Ma. hanno proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. prospettando due motivi di doglianza.

L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-ter cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 cod. proc. civ., 6 e 7 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in quanto il giudice del foro erariale per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del foro locale, rappresentato dal Tribunale del luogo di trascrizione del certificato di nascita del dante causa, malgrado il foro erariale debba continuare a venire considerato quale foro alternativo e concorrente, rispetto a quello legato alla residenza o al luogo di nascita del dante causa, non essendo intervenuta alcuna disposizione normativa in deroga che ne escluda espressamente l'applicazione. Il richiedente la cittadinanza ha così la scelta tra il foro speciale e quello generale.

Il Tribunale di Roma, quale giudice del foro generale della Pubblica Amministrazione, ha perciò errato nel dichiararsi incompetente in favore del Tribunale di Venezia, considerato, invece, competente in virtù del legame con il dante causa dei ricorrenti, tenuto conto del carattere alternativo e non prevalente di un foro sull'altro.

4.2 Il secondo mezzo, nel lamentare la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, novellato dall'art. 1, commi 36 e 37, L. 26 novembre 2021, n. 206, censura la scelta del giudice di merito di considerare sullo stesso piano, ai fini della competenza funzionale, il luogo di nascita del dante causa italiano con il luogo di trascrizione dell'atto di nascita del cittadino nato all'estero, senza ritenere il foro erariale, se non alternativo, quanto meno residuale in caso di mancata applicazione delle disposizioni speciali citate.

I ricorrenti sostengono, in particolare, che nel caso in cui il Comune di nascita sia all'estero non è possibile ritenere applicabile il criterio di competenza territoriale previsto dell'art. 4, comma 5, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, non c'è alcuna alternatività o concorrenza nella scelta del foro competente e la competenza deve essere devoluta al foro di Roma, quale foro generale della Pubblica Amministrazione ex art. 25 cod. proc. civ.

5. La competenza territoriale deve essere attribuita al Tribunale di Venezia, stante l'infondatezza di ambedue i motivi presentati.

5.1 L'art. 3, comma 2, D.L. 13/2017 stabilisce che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana".

L'art. 4, comma 5, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 36, L. 26 novembre 2021, n. 206, prevede che "le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".

5.2 Questa Corte ha da tempo chiarito che la disciplina del foro erariale viene derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore, ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (cfr. Cass., Sez. U., 18036/2008).

La norma in materia di attribuzione della competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana costituisce, all'evidenza, una deroga alla regola del foro erariale, perché individua quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, bensì il luogo di più stretto collegamento con l'attore sul territorio nazionale e dunque quello ove egli dimori oppure, in caso di residenza all'estero, il Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.

Si tratta, nella sostanza, del giudice di maggiore prossimità, come opportunamente sottolinea il Procuratore Generale, fra l'attore e il Paese di cui egli rivendica (o disconosce) la cittadinanza, individuato in quello del luogo di dimora o, in subordine, del luogo di nascita del genitore da cui egli vanta di aver acquistato la cittadinanza oppure, in ulteriore subordine, del luogo di nascita dell'avo a cui la cittadinanza italiana viene fatta risalire. È evidente che un simile criterio risulta affatto diverso ed incompatibile con quello del foro erariale, che muove da tutt'altri presupposti, dovendosi così escludere che il foro di cui all'art. 4, comma 5, D.L. 13/2017 sia alternativo con quello erariale.

5.3 Deve, parimenti, essere escluso che l'art. 25 cod. proc. civ. possa costituire anche solo un criterio residuale di determinazione della competenza territoriale per le controversie in materia di cittadinanza. Infatti, è lo stesso tenore della norma a individuare il criterio residuale nel caso in cui il genitore dell'attore cittadino non sia nato in Italia, stabilendo che si debba avere riguardo "al comune di nascita" "dell'avo" cittadino italiano.

La norma acquista un senso al fine di individuare il Comune di nascita sul territorio nazionale, nella prospettiva interpretativa appena illustrata, solamente intendendo per avo cittadino italiano quello fra gli ascendenti che per ultimo sia nato in Italia.

Sarà necessario, allora, risalire nella linea di discendenza iure sanguinis attraverso la quale la cittadinanza si è trasmessa fino all'ultimo avo nato in Italia al fine di stabilire la competenza sulla base del suo Comune di nascita. Il che è proprio quanto fatto dal Tribunale di Roma, che, dopo aver preso atto che i ricorrenti avevano sostenuto di aver mutuato la discendenza da

Ma.Fi. cittadino italiano nato in (Omissis), ha accertato che l'atto di nascita di quest'ultimo era stato trascritto presso il Comune di Godega di Sant'Urbano (TV).

In questo modo, infatti, il Tribunale ha implicitamente individuato quel Comune quale luogo di nascita dell'avo che aveva trasmesso la cittadinanza iure sanguinis allo stesso Ma.Fi. posto che, ai sensi dell'art. 17 comma 1, D.P.R. 396/2000, l'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero, nel caso in cui questi sia nato e residente all'estero, all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.

6. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

La decisione sulle spese, ivi comprese quelle del regolamento, è riservata al giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dinanzi alla quale rimette le parti.

Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.

Depositato in cancelleria il 6 gennaio 2026.